

Fisco Report 02/18

Rottamazione bis cartelle di pagamento: “Linee guida”

A cura di Antonio Sanges

Febbraio 2018

La normativa di cui all’art.1 della Legge n°172/17 (D.Legge n°147/17) ha riaperto i termini della “rottamazione delle cartelle esattoriali” di cui all’art.6 D.Legge 193/16 convertito in Legge n°225/16.

In relazione a quanto evidenziato, con la presente circolare proponiamo le seguenti “Linee Guida” finalizzate a supportare il collega commercialista riguardo l’analisi e approfondimento delle tematiche di cui all’art.1 Legge 172/17.

In base alla previsione normativa di cui alla Legge n° 172/17 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018), alla data del 15 maggio 2018 potranno aderire alla “definizione agevolata” delle Cartelle di pagamento:

Art.1 comma 10 bis ➡ contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 01/01/17 – 30/09/17;

Art.1 comma 4-10 ➡ contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000-2016 non oggetto di precedente definizione;

Art.1 comma 4-10 sexies ➡ contribuenti esclusivi dalla prima edizione (D.L 193/16 – Legge 225/16);

Art.1 comma 1 ➡ contribuenti morosi nella prima edizione (pagamento rate non pagate il 07/12/2017).

1) Contribuenti con carichi affidati all'Agente della Riscossione 01/01/17 – 30/09/17.

- *Possono aderire alla nuova rottamazione dei ruoli tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01 gennaio al 30 settembre 2017, ivi compresi contributi Inps e Inail pari della precedente sanatoria, ai fini della definibilità dei carichi pendenti;*
 - *rileva esclusivamente la data in cui l'ente creditore ha affidato il carico all'Agente della Riscossione non avendo alcuna rilevanza la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2017.*
- N.B ➡ A differenza di quanto previsto nella precedente edizione dell'istituto i contribuenti che hanno attualmente in corso un piano di rateizzo ex art.19 del DPR n°602/73, anche se non in regola con i piani rateali in essere, sono ammessi alla nuova definizione agevolata.*

- **Scadenze adempimenti:**

- 31 marzo 2018 - comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati;
- 15 maggio 2018 – presentazione dell'istanza per la nuova rottamazione dei ruoli;
- 30 giugno 2018 comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis.

- **Scadenze pagamenti:**

- 31 luglio 2018 pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis;
- 30 settembre 2018 pagamento della seconda rata della rottamazione bis;
- 31 ottobre 2018 pagamento della terza rata della rottamazione bis;
- 30 novembre 2018 pagamento della quarta rata della rottamazione bis;
- 28 febbraio 2019 pagamento della quinta rata della rottamazione bis.

2) **Contribuenti con carichi affidati all'Agente della Riscossione tra il 2000-2016 non oggetto di precedente definizione.**

- La nuova rottamazione dei ruoli comprende anche i contribuenti titolari di carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata.

- **Scadenze adempimenti:**

- 15 maggio 2018 – presentazione dell'istanza per la nuova rottamazione dei ruoli;
- 30 giugno 2018 comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione dell'eventuale ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all'Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016;

- **Scadenze pagamenti:**

- 31 luglio 2018 pagamento in un'unica soluzione dell'ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
- 30 settembre 2018 comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis;
- 31 ottobre 2018 pagamento della prima rata della rottamazione;
- 30 novembre 2018 pagamento della seconda rata della rottamazione;
- 28 febbraio 2019 pagamento della terza ed ultima rata della rottamazione.

3) **Contribuenti esclusi dalla Prima Rottamazione edizione DL.193/16- Legge 225/16.**

- È prevista la riammissione alla rottamazione per tutti quei contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell'istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere dal 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Tutti i contribuenti esclusi dalla Rottamazione delle cartelle esattoriali di cui al D.Legge 193/16 – Legge 225/16 quindi possono aderire alla Rottamazione bis.

● **Scadenze adempimenti:**

- 15 maggio 2018 – presentazione dell'istanza per la nuova rottamazione dei ruoli da parte degli esclusi;
- 30 giugno 2018 comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione dell'ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all'Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016;
- 31 luglio 2018 pagamento in unica soluzione dell'ammontare delle eventuali rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
- 30 settembre 2018 comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione degli importi dovuti ai fini della rottamazione bis;

● **Scadenze pagamenti:**

- 31 ottobre 2018 pagamento della prima rata della rottamazione;
- 30 novembre 2018 pagamento della seconda rata della rottamazione;
- 28 febbraio 2019 pagamento della terza ed ultima rata della rottamazione.

N.B ➡ Per i contribuenti decaduti dal beneficio in quanto morosi nella prima edizione: 7 dicembre 2017 – pagamento rate non pagate.

4) **Diniego della “rottamazione bis” e ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.**

- L'Agenzia delle Entrate – Riscossione può opporre il diniego di sanatoria, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili);
- Si rammenta che il diniego rappresenta un atto impugnabile ai sensi dell'art.19 comma 1 lett.h) D.Lgs n°546/92 <il diniego o la revoca di agevolazione o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari> davanti alle C.T.P;

- *L'impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.*

5) Rottamazione Bis Cartelle Esattoriali: Telefisco 2018.

Nel corso di Telefisco 2018 per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle di pagamento è stato chiarito, tra l'altro, quanto segue:

- pignoramento presso terzi: nel ribadire che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata non blocca la procedura; tuttavia, in tal caso Agenzia della Riscossione si limiterà ad incassare le somme relative alla definizione (eliminando quindi sanzioni e interessi di mora).
Peraltro, laddove nel corso del pignoramento sia stato comunque pagato l'intero ammontare del debito originario, al debitore spetta la restituzione dell'eccedenza (cioè di sanzioni ed interessi), in deroga pertanto al divieto generalizzato di rimborso delle somme versate anteriormente alla presentazione della domanda;
- revoca: viene ribadita la possibilità di revocare la dichiarazione di adesione fino alla data di presentazione dell'istanza (15 maggio 2018);
- modifiche/integrazioni: per quanto attiene la compilazione della domanda di definizione agevolata ribadita (come già avvenuto per la precedente definizione agevolata di cui all'art.6 DL 193/2016) che la dichiarazione di adesione è modificabile o integrabile, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, solo fino all'ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018). Pertanto, tale scelta non è modificabile dopo la ricezione della comunicazione dell'agente della riscossione relativa alle somme da pagare;
- procedure esecutive: anche per quanto attiene le procedure esecutive i funzionari dell'agenzia ribadiscono che:
 - Con la presentazione della domanda di definizione agevolata ed il pagamento della prima rata: Agenzia Riscossione procede alla sospensione l'efficacia del fermo amministrativo già iscritto (che riprenderà efficacia in caso di eventuale decadenza della definizione);
 - Solo col versamento dell'ultima rata il fermo amministrativo sarà cancellato.